



COMUNE DI ERICE

ORIGINALE

ORDINANZA DEL SINDACO N. 11 DEL 15/01/2022

OGGETTO: INTERVENTI DI PREVENZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID 19 A LIVELLO TERRITORIALE E SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE ED EDUCATIVE IN PRESENZA NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO INSISTENTI NEL COMUNE DI ERICE

SI X NO CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 54 DEL T.U.O.E.L. (barrare la relativa casella)

VISTI i provvedimenti del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e seguenti, da ultimo il Decreto Legge approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 14 dicembre 2021 con i quali è stato dichiarato e prorogato fino al 31 marzo 2022, sul territorio nazionale, lo stato di emergenza epidemiologica relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

CONSIDERATO che la cosiddetta "quarta ondata di coronavirus" sta facendo registrare una costante crescita della diffusione del virus con una crescente ondata di contagi; che i dati aggiornati mostrano un indice di contagio RT in aumento e un tasso di incidenza dei casi positivi in continua crescita con il rischio di dover entrare nel giro di breve termine in "zona gialla";

RILEVATI i preoccupanti segnali di allerta relativi alla circolazione della nuova variante VOC B.1.1.529 denominata "Omicron" con una classificazione di rischio da parte dell'European Centre for Disease Prevention and Control (E.C.D.C.) di livello "molto alto"; il Risk Assessment dell'E.C.D.C. del 15 dicembre 2021, infatti, che la diffusione della variante Omicron solleva numerose preoccupazioni, considerato che le evidenze scientifiche attualmente disponibili indicano una maggior capacità di diffusione, un maggiore potenziale di sfuggire al sistema immunitario ed una evidenza di decremento nel tempo della protezione fornita dalla pregressa infezione o dalla vaccinazione;

CONSIDERATO che il documento citato evidenzia anche il rischio connesso all'aumento delle interazioni sociali negli ambienti chiusi e la conseguente necessità di adottare misure urgenti per limitare le situazioni a rischio di trasmissione;

VALUTATO che l'evolversi della situazione epidemiologica continua a destare preoccupazione e richiede interventi che consentano di rallentare il diffondersi della pandemia anche con misure straordinarie, ulteriori rispetto a quelle già previste dalle attuali norme in essere e quindi si rende necessario, al fine di tutelare la salute delle persone, vietare potenziali assembramenti, al fine di ostacolare la propagazione del virus con possibili focolai di contagio;

VISTA l'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n° 1 del 07/01/2022 e, in particolare, l'art. 2 "Disposizioni per il sistema scolastico" laddove si



COMUNE DI ERICE

prevede che esclusivamente nei territori dichiarati zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta al rischio estremamente elevato di diffusione del virus Covid-19 nella popolazione scolastica, previo parere tecnico-sanitario obbligatorio e conforme dell'Asp territorialmente competente, il Sindaco può adottare provvedimenti di sospensione, totale o parziale, delle attività didattiche, con conseguente adozione della DAD secondo i protocolli in vigore per un periodo non superiore a dieci giorni;

VISTA la circolare prot. 110/Gab del 12 gennaio a firma degli Assessori Regionali alla Salute, Ruggero Razza, ed all'Istruzione e alla Formazione professionale, Roberto Lagalla, discendente dall'art. 2 dell'Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del 7 gennaio 2022 del Presidente della Regione Siciliana, con cui, nel punto 2 in particolare, sono stati dettati indirizzi operativi per i sindaci nel caso di preventiva classificazione delle aree interessate in "zona arancione" o "zona rossa" per la sospensione delle attività didattiche in presenza, totale o parziale, previa parere tecnico sanitario obbligatorio e conforme dell'ASP territorialmente competente, con conseguente adozione della DAD secondo i protocolli in vigore per un periodo non superiore a dieci giorni;

VISTA l'Ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione siciliana n. 3 del 13 gennaio 2022 per effetto della quale, con decorrenza dal 15 gennaio e fino al 26 gennaio, nel territorio comunale di Erice è stata istituita la "zona arancione";

CONSIDERATO che con nota del 14.01.2022 del Sindaco di Erice è stata formulata una richiesta di parere all'ASP di Trapani in ordine all'applicabilità delle sopracitate norme regionali e contestuale parere tecnico-sanitario obbligatorio e conforme per la eventuale la sospensione delle attività didattiche in presenza nel Comune di Erice e per lo svolgimento delle stesse a modalità a distanza vista la criticità epidemiologica in atto, per un periodo di 10 giorni in concomitanza con l'istituzione della "zona arancione" nel territorio comunale ericino;

VISTA la nota dell'ASP di Trapani, Dipartimento di Prevenzione, protocollo nota N. 1876 del 15.01.2022, con il quale è stato espresso parere favorevole all'adozione della DAD per le scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio comunale di Erice, in merito alle circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'elevata diffusione del virus secondo le previsioni dell'art. 2 della richiamata Ordinanza Contingibile ed urgente del Presidente della Regione siciliana n. 1 del 7 gennaio 2022 (all-sub A);

RITENUTA quindi, la straordinaria necessità e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento della diffusione del COVID-19, adottando adeguate e immediate misure di prevenzione e contrasto all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate anche dall'ASP di Trapani integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica ai sensi delle norme e note sopra richiamate, tenuto conto del numero crescente di contagi registrati nel territorio comunale ericino e dei gravissimi rischi connessi alla diffusione dei contagi;

RAVVISATA pertanto, la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 per l'adozione di ordinanza a carattere locale per la tutela della sanità pubblica;



COMUNE DI ERICE

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

VISTI

- gli artt. 50 comma 5 e 54 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.
- l'art. 32 della Legge n. 833 del 23 dicembre 1978;
- il Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito con modificazioni dalla Legge 24 settembre 2021, n. 133;
- il Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 2021 convertito in Legge n. 165 del 19 novembre 2021;

ORDINA

a far data dal 17 gennaio e fino al 26 gennaio 2022 (compreso):

- la sospensione delle attività didattiche ed educative in presenza nelle Scuole di ogni ordine e grado insistenti nel Comune di Erice, siano esse pubbliche, private e paritarie. Durante il superiore periodo di tempo le Istituzioni Scolastiche potranno avviare le attività didattiche a distanza e, in piena autonomia, potranno assumere ogni misura utile a garantire il diritto all'istruzione e all'inclusione degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali utilizzando ogni altra modalità ritenuta maggiormente confacente, ivi compresa, quella in presenza;
- per la fascia da 0 a 3 anni, potranno essere svolte le attività presso gli asili nido, micronido, le sezioni primavera e le ludoteche insistenti nel Comune di Erice, pubbliche o private, a condizione che i gestori delle attività garantiscano l'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - impedire il verificarsi di assembramenti vigilando anche durante le fasi di accompagnamento e prelievo dei bambini;
 - indossare Dispositivi FFP2;
 - assicurare regolare igiene e pulizia degli ambienti ivi compresa la areazione degli stessi;
- La sospensione delle attività svolte all'interno dei centri sociali ricreativi frequentati dagli anziani, in quanto soggetti fragili per età;
- La sospensione delle attività culturali riferite ai concerti svolte nei luoghi chiusi e/o aperti al pubblico;
- La Contingentazione degli accessi in luoghi di interesse storico e culturale;



COMUNE DI ERICE

- La Contingentazione degli accessi per le attività mercatali rionali che potranno svolgersi con il rigoroso rispetto degli ingressi contingentati e con l'uso di mascherine FFP2;
- Che i Servizi di Polizia Municipale e di Protezione Civile, potenzino i servizi di vigilanza e monitoraggio territoriale e ambientale tanto ai fini del rispetto delle prescrizioni di contenimento della diffusione da contagio che ai fini della sicurezza igienico-sanitaria e ambientale, nonché porre argine all'abbandono indiscriminato di rifiuti, avvalendosi anche di volontari di Protezione Civile, Ambientali o Socio Sanitari nei termini previsti dalla normativa vigente in materia di rimborsi spese;

RACCOMANDA INOLTRE

- l'uso delle mascherine FFP2 sia all'aperto che nei luoghi pubblici al chiuso, nei luoghi indicati dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali;
- il frequente lavaggio delle mani e/o l'uso di prodotti igienizzanti;
- l'osservanza del distanziamento fisico di almeno 1.5 mt fra le persone;
- di intraprendere e/o completare il ciclo vaccinale anti Covid;

AVVISA

che il mancato rispetto delle misure di contenimento e prevenzione del rischio da contagio di cui alla presente ordinanza, comporta ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 e del DPCM del 2 marzo 2021, la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 400,00 (quattrocento) a Euro 3.000,00 (tremila);

DISPONE

- che la presente Ordinanza sia affissa all'Albo Pretorio e pubblicata all'Albo Pretorio online per 15 giorni nonché sulla sezione amministrazione trasparente;
- che la presente Ordinanza sia comunicata a:
 - Prefetto;
 - Questore;
 - Comandante Provinciale dei Carabinieri;
 - Comandante Provinciale della Guardia di Finanza;
 - Comandante Polizia Locale;
 - ASP di Trapani;
 - Presidente della Regione Siciliana;
 - Responsabili degli Uffici e dei Servizi del Comune di Erice;
 - Alle Scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio comunale di Erice;

AVVERTE



COMUNE DI ERICE

Che ai sensi dell'art. 3 e 4 della L n.241/90 e s.m.i., chiunque avesse interesse potrà proporre ricorso avverso la presente innanzi al TAR Sicilia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni.

Documenti allegati SI [x] NO []

Tabella dell'Elenco degli eventuali Documenti Allegati

Parere ASP Trapani del 15.01.2022
--

Il Responsabile dell'Istruttoria: Dott. Michele Scandariato

	SINDACO
Dott. Michele Scandariato	TOSCANO PECORELLA DANIELA / ArubaPEC S.p.A.